



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TESTO COORDINATO

a seguito modifiche apportate con deliberazioni di C.C. n. 159 del 30/10/1985 e C.C. n. 44 del 10/07/2012.

PREMESSA

Per quanto riguarda la regolamentazione concernente le convocazioni, le sessioni, la pubblicità delle adunanze consiliari, la visione dei documenti e degli atti concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, ecc., si applicano le norme stabilite dalla Legge.

CAPO I°

ART. 1 DISERZIONE DELLA SEDUTA

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri (metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune).

Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero legale, il Presidente potrà dichiarare deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli affari posti all'Ordine del Giorno ad una adunanza in seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è redatto verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Anche in difetto di numero potranno, però, farsi dal Presidente comunicazioni che non importino deliberazione.

ART. 2 MANCATO ESAURIMENTO DELL'ODG

Qualora gli argomenti inclusi nell'Ordine del Giorno della seduta non possono per qualsiasi motivo essere esauriti nella stessa seduta, il Presidente dichiara sospesa la seduta e rinvia la prosecuzione degli argomenti non discussi a giorno e ora da stabilirsi.

ART. 3 SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione – per ogni oggetto già inserito all'Ordine del Giorno della prima - quella che succede ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Nella seconda convocazione la seduta è aperta trascorsi quindici minuti dopo l'ora stabilita ed è valida purché intervengano almeno sette membri.

ART. 4 PRESIDENZA DELLA SEDUTA

Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla Legge comunale o provinciale, ed eventualmente da altre leggi.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'assessore Anziano, e in mancanza degli Assessori, il Consigliere Anziano.

ART. 5 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine stabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni.

E' inoltre investito di potere discrezionale per mantenere la regolarità e l'ordine della seduta e della discussione. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza facendone processo verbale.

ART. 6

ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale, che ha la responsabilità della redazione del processo verbale, assiste alla seduta e può essere coadiuvato da altri impiegati comunali, incaricati di prendere note per la compilazione del verbale.

ART. 7

INTERVENTO DI IMPIEGATI COMUNALI E DI PERSONE ESTRANEE

Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali e, con l'assenso del Consiglio, anche persone estranee all'Amministrazione, allo scopo di fornire chiarimenti e notizie sopra oggetti da discutere.

ART. 8

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla Legge e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia stabilito altrimenti.

ART. 9

DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Le persone che assistono alla seduta nella parte riservata al pubblico devono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione e di disapprovazione. Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata al Consiglio. Il presidente darà tutte le disposizioni che riterrà necessarie e opportune per il mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, da parte del pubblico, usando all'uopo dei poteri discrezionali che gli sono conferiti dall'art. 297 della Legge comunale e provinciale 4.2.1915 n. 148.

ART. 10

APERTURA DELLE SEDUTE. NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Dopo l'appello fatto dal Segretario, il Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina, senza formalità, scegliendoli fra i Consiglieri, tre scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete. Gli scrutatori assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

ART. 11

ALLONTANAMENTO DI CONSIGLIERI DALLA SALA

Ogni Consigliere che intende allontanarsi definitivamente dall'aula consiliare dopo effettuato l'appello nominale, è tenuto a farne conforme dichiarazione al Segretario Comunale, che ne prenderà nota nel verbale. Constatandosi comunque nei modi di legge che ad un certo momento della seduta il numero dei Consiglieri presenti a causa di uscite non controllate, è inferiore a quello di dieci stabilito dalla legge, la seduta viene sospesa e aggiornata a data da stabilirsi. I provvedimenti adottati anteriormente a detto accertamento si considerano validi.

ART. 12.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Per le comunicazioni del Presidente è esclusa la previa iscrizione all'Ordine del Giorno.
Esse non danno luogo né a discussione né a voto.

ART. 13
DIRITTO DI PAROLA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E MODO DI USARNE
DIVIETO DELLE DISCUSSIONI A DIALOGO

Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine in cui è stata domandata la parola.
Il discorso deve cadere unicamente sulla proposta in esame senza divagare sopra altri affari del comune.
Il Consigliere parla dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi all'intero Consiglio, anche quando risponde a precedenti oratori, e userà in ogni caso di una conveniente brevità; non può essere interrotto che dal Presidente, e soltanto nel caso di divagazioni e ripetizioni inutili, o quando nell'esprimere i suoi pensieri gli avvenisse di usare parole non corrette.
Di regola, ciascun Consigliere non potrà avere la parola sullo stesso argomento più di due volte.
Questa limitazione non è applicabile a chi sia relatore o per la Giunta o per una Commissione; a chi sia autore di una proposta o relatore di essa, se di iniziativa consiliare; a chi voglia far richiamo a disposizione di Leggi o di Regolamenti sulla questione o per fatti personali.
Fuori di questi casi, ogni Consigliere ha soltanto diritto di rivolgersi al Presidente, affinché questi gli conceda o interroghi il Consiglio se gli concede di parlare oltre le due volte regolamentari.
Sono assolutamente vietate le discussioni o spiegazioni o dialogo.

ART. 14
DEL "FATTO PERSONALE"

E' "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse .
Chi chiede la parola per "fatto personale", deve indicare in che cosa questo consista, e il Presidente decide se il richiedente abbia o no il diritto di parlare. In caso di negata parola, se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 15
RICHIAMI AI CONSIGLIERI

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente può interdirlgli la parola.

ART. 16
RINUNCIA A CARICHE

Non possono essere accolte, seduta stante, le rinuncie dei Consiglieri a cariche o uffici cui fossero chiamati per votazione.

ART. 17
APPELLO AL CONSIGLIO

Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, che deciderà senza discutere per alzata e seduta o per alzata di mano.

ART. 18

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o siano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinanti.

ART. 19

INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e i criteri in base ai quali sono stati presi determinati provvedimenti.

ART. 20

MODO DI PRESENTARE LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE RISPOSTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto, in modo chiaro e conciso. Potranno essere trasmesse al Sindaco per lettera o presentate seduta stante, anche verbalmente. Nell'uno e nell'altro caso, il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o la interpellanza, potrà rispondere immediatamente o dichiarare di dover differire la risposta alla seduta successiva.

ART. 21

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI

Non saranno prese in considerazione le interrogazioni e le interpellanze che fossero concepite in termini sconvenienti o poco riguardosi.

ART. 22

SVOLGIMENTO E DURATA

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione o di iscrizione, e non potrà occupare, complessivamente, più di quaranta minuti per seduta. Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle che sono state presentate dagli altri Consiglieri ed eventualmente iscritte nell'Ordine del Giorno.

ART. 23

ASSENZA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE

Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende ritirata.

ART. 24
REPLICA DELL'INTERROGANTE E DELL'INTERPELLANTE

L'interrogante ha diritto di replicare dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, solo per dichiarare se è soddisfatto o no .

L'interpellante ha il diritto di illustrare la propria interpellanza e di replicare a risposta ricevuta, oltre che per dichiarare se sia o meno soddisfatto, per esporre le sue ragioni.

Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti,

Ove l'interrogazione o l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e, in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui.

CAPO II°

MOZIONI - COMMISSIONI CONSILIARI – DELEGHE AI CONSIGLIERI

ART. 25 **MOZIONI**

Quando l'interrogante (o l'interpellante) non sia soddisfatto delle risposte avute, e voglia portare l'argomento alla discussione o al giudizio del Consiglio, convertirà l'interpellanza in mozione, redigendola per iscritto.

Una mozione può essere proposta anche se non preceduta da interpellanza.

Un Consigliere può far propria l'interpellanza da altri abbandonata, allo scopo di proporre una mozione per proprio conto.

Il Presidente, d'accordo con il Consiglio, fisserà il giorno per lo svolgimento della mozione, da iscriversi all'Ordine del Giorno.

La mozione sarà trattata come ogni altro affare in discussione presso il Consiglio.

La mozione può essere discussa nella stessa seduta in cui è presentata, a giudizio del Presidente .

ART. 26 **MOZIONI REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI**

Le proposte e mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti non sono prese in considerazione.

ART. 27 **DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Per l'esame delle materie più importanti, sottoposte al Consiglio, questo potrà, caso per caso, su proposta della Giunta o del Presidente o anche di propria iniziativa, purché la proposta sia presentata da almeno tre Consiglieri, nominare Commissioni Consiliari speciali, scegliendone i componenti fra i Consiglieri di particolare competenza. Potrà altresì aggregare alle dette Commissioni cittadini particolarmente competenti, il cui consiglio possa essere utile ai fini della pubblica Amministrazione.

La nomina di Commissioni speciali consiliari potrà anche essere fatta direttamente dalla Giunta, prima di presentare qualche singolo argomento al Consiglio.

Sono altresì istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- a) Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
Essa è costituita dal Sindaco o da un Assessore appositamente delegato, che la presiede, e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare, designati dai gruppi medesimi. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari sovrintende alle attività del Consiglio e delle Commissioni permanenti.
- b) Commissione Permanente per l'Urbanistica, Territorio e Lavori Pubblici.
- c) Commissione Permanente per i Servizi Socio-sanitari, Scolastici, Culturali e Sportivi.
- d) Commissione Permanente per il Bilancio, Programmazione e Attività produttive.

Ciascuna delle predette Commissioni di cui ai punti b), c) e d) è composta:

- dal Sindaco, o da un Assessore da Lui appositamente delegato.

- da n. 4 (quattro) Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno.

Per l'elezione si seguiranno le sottoriportate modalità:

Ciascun Consigliere nella scheda di votazione indicherà un nome.

Risulteranno eletti i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti.

Le Commissioni permanenti per l'Urbanistica, Territorio e Lavori Pubblici; per i Servizi Socio-Sanitari, Scolastici, Culturali e Sportivi e per il Bilancio, Programmazione ed Attività Produttive, esprimono, a seconda della competenza per materia, su richiesta della Giunta Municipale, pareri su provvedimenti di competenza del Consiglio. Ai Lavori delle Commissioni Consiliari permanenti partecipano i Presidenti dei gruppi Consiliari, senza diritto di voto.

ART. 28
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI E PERMANENTI.
FUNZIONAMENTO E TERMINI PER RIFERIRE.

Le Commissioni consiliari speciali e permanenti sono presiedute dal Sindaco, o da un Assessore da Lui delegato, e dovranno riferire nel termine fissato nella richiesta di parere. Un funzionario della carriera direttiva, o di concetto, del Comune fungerà da Segretario della Commissione e redigerà il processo verbale. Le riunioni delle Commissioni Consiliari Speciali e permanenti non sono pubbliche. Il Presidente può, ove sia necessario, disporre l'audizione di impiegati e funzionari del Comune, nonché di tecnici e progettisti incaricati dalla Amministrazione Comunale.

ART. 29
SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
CARATTERE PURAMENTE CONSULTIVO DELLE RELAZIONI E DEI VARI PARERI

Le adunanze delle Commissioni sono valide quando interviene almeno la metà dei membri con diritto di voto.

Le relazioni e i pareri espressi dalle medesime dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta Comunale per il Consiglio; sono di natura puramente consultiva e non possono comunque vincolare il Consiglio nelle sue definitive determinazioni.

ART. 29 bis
DELEGHE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 14 e dall'art. 54, primo e terzo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad un Consigliere Comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere Comunale è delegato ad esercitarle.

Il Sindaco, al fine di meglio conseguire le indicazioni e gli obiettivi programmatici approvati dal Consiglio, può avvalersi dell'opera dei Consiglieri Comunali, precisandone, con atto scritto e motivato, i compiti ed i necessari collegamenti con il Sindaco stesso, con l'Assessore o con gli Assessori competenti per materia, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

CAPO III°

ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI

ART. 30

ORDINE DELLE DISCUSSIONI

Fra le proposte presentate al Consiglio, sono prima discusse quelle dell'Autorità governativa, poi quelle del Presidente; infine quelle dei Consiglieri, nell'ordine di presentazione.
Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute negli art. 291 e 294 della Legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915 n. 148.

ART. 31

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Le proposte sono iscritte nell'elenco degli oggetti da trattare seguendo l'ordine di cui all'articolo precedente, e saranno sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione. Il Consiglio potrà, a maggioranza e con votazione per alzata di mano, riconoscere l'urgenza di una o più proposte e, invertendo l'Ordine del Giorno, darvi la precedenza nella discussione.

ART. 32

OGGETTI NON ISCRITTI ALL'O.d.G.

Ove, successivamente alla convocazione, sorga necessità di sottoporre al Consiglio nuove proposte con carattere d'urgenza, e non vi sia opposizione da parte di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, si fa luogo alla relazione, alla discussione e alla deliberazione.

ART. 33

SOSPENSIONE

In qualunque momento della discussione il Presidente può sospendere e rimettere le proposte all'esame delle Commissioni relative perché ne rendano conto in una successiva adunanza del Consiglio.

ART. 34

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Spetta al Presidente dichiarare chiusa la discussione sugli argomenti. Se cinque Consiglieri si oppongono, si mette ai voti la proposta di continuazione. Se questa è accolta, viene concessa la parola a un oratore contro e a uno in favore dell'argomento; quindi la discussione è dichiarata chiusa.

ART. 35

PREGIUDIZI, SOSPENSIVE ED EMENDAMENTI

Le proposte pregiudiziali, quelle sospensive e gli emendamenti devono essere redatte per iscritto e presentate al Presidente, prima che sia dichiarata chiusa la discussione generale.

ART. 36 **VOTAZIONE**

Le votazioni hanno luogo con le formalità stabilite dalla Legge. Quando però non ha luogo alcuna discussione su una proposta, e il Presidente, constatato l'accordo unanime, la dichiara approvata, la deliberazione è valida ove non sia stata richiesta da parte di alcun Consigliere per far luogo alla votazione con una delle modalità indicate dalla legge .

Alla votazione per appello nominale si ricorre quando il Presidente lo ritiene opportuno, oppure a richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Le votazioni per scrutinio segreto si fanno con schede quando trattasi di questione di persone, con palline bianche e nere quando trattasi di esprimere il sì o il no. In luogo delle palline si possono usare i foglietti all'uopo preparati.

Nelle votazioni per alzata di mano è obbligatoria la contro prova. Fra la prova e la controprova non si concede la parola, salvo che per un richiamo al Regolamento.

Ogni Consigliere ha diritto di fare dichiarazioni di voto che devono risultare dal verbale.

Le dichiarazioni di voto non possono superare i dieci minuti.

ART. 37 **ORDINE DELLE VOTAZIONI**

L'ordine delle votazioni per le varie proposte è il seguente:

1. La questione pregiudiziale: cioè la esclusione della discussione e del voto sopra la proposta;
2. La questione sospensiva: cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta;
3. Gli emendamenti: secondo l'ordine in cui sono stati proposti, o secondo quell'altro che dal Presidente, assenziente il Consiglio, fosse ritenuto migliore per la chiarezza della discussione;
4. La proposta principale.

ART. 38 **PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE**

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. La proposta si intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi speciali stabiliti dalla Legge.

Qualora sorga contestazione circa il risultato e la validità delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Consiglio, il quale delibera per alzata e seduta, o per alzata di mano.

ART. 39 **GRUPPI CONSILIARI**

I gruppi consiliari si formano di regola in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Ogni consigliere però, può in qualsiasi tempo comunicare al Sindaco il Gruppo cui intende appartenere.

Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo l'elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al Sindaco il nome del proprio Presidente; in difetto di comunicazione, sarà considerato Presidente il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.

Agli effetti del presente Regolamento è considerato più anziano il Consigliere eletto più volte; a parità di mandato, colui che è stato eletto con il maggior numero di voti; a parità delle precedenti condizioni, il maggiore di età.

CAPO IV° PROCESSI VERBALI

ART. 40 COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

ART. 41 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto o dei voti del medesimo. Può inoltre chiedere le opportune rettificazioni.

ART. 42 LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE. DELEGA ALLA GIUNTA

Qualora qualche Consigliere non richieda, di volta in volta, in fine di seduta, che il processo verbale dell'adunanza sia letto e approvato dal consiglio nella seduta successiva, la lettura e l'approvazione dei processi verbali delle adunanze consiliari sono normalmente delegate alla Giunta Comunale.

ART. 43 PROPOSTA DI MODIFICHE

Le proposte di modifiche o aggiunte al presente Regolamento non potranno essere prese in considerazione, se non saranno state presentate da almeno sette Consiglieri, e depositate presso la Segretaria del Comune in una opportuna redazione formale.

ART. 44

Il presente Regolamento entra in vigore non appena sarà reso esecutivo a norma di Legge.

SOMMARIO

CAPO I°	2
ART. 1	2
DISERZIONE DELLA SEDUTA.....	2
ART. 2	2
MANCATO ESAURIMENTO DELL'ODG.....	2
ART. 3	2
SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE.....	2
ART. 4	2
PRESIDENZA DELLA SEDUTA.....	2
ART. 5	2
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.....	2
ART. 6	3
ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE.....	3
ART. 7	3
INTERVENTO DI IMPIEGATI COMUNALI E DI PERSONE ESTRANEE.....	3
ART. 8	3
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	3
ART. 9	3
DISCIPLINA DEL PUBBLICO.....	3
ART. 10	3
APERTURA DELLE SEDUTE. NOMINA DEGLI SCRUTATORI.....	3
ART. 11	3
ALLONTANAMENTO DI CONSIGLIERI DALLA SALA.....	3
ART. 12	4
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.....	4
ART. 13	4
DIRITTO DI PAROLA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E MODO DI USARNE.....	4
DIVIETO DELLE DISCUSSIONI A DIALOGO.....	4
ART. 14	4
ART. 15	4
RICHIAMI AI CONSIGLIERI.....	4
ART. 16	4
RINUNCIA A CARICHE.....	4
ART. 17	4
APPELLO AL CONSIGLIO.....	4
ART. 18	5
INTERROGAZIONI.....	5
ART. 19	5
INTERPELLANZE.....	5
ART. 20	5
MODO DI PRESENTARE LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE.....	5
RISPOSTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.....	5
ART. 21	5
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI.....	5
ART. 22	5
SVOLGIMENTO E DURATA.....	5
ART. 23	5
ASSENZA DELL'INTERROGANTE O DELL'INTERPELLANTE.....	5
ART. 24	6
REPLICA DELL'INTERROGANTE E DELL'INTERPELLANTE.....	6
CAPO II°	7
MOZIONI - COMMISSIONI CONSILIARI – DELEGHE AI CONSIGLIERI	7
ART. 25	7
MOZIONI.....	7
ART. 26	7
MOZIONI REDATTE IN TERMINI SCONVENIENTI.....	7
ART. 27	7
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.....	7
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI E PERMANENTI.....	8
FUNZIONAMENTO E TERMINI PER RIFERIRE.....	8
ART. 29	8
SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.....	8

CARATTERE PURAMENTE CONSULTIVO DELLE RELAZIONI E DEI VARI PARERI	8
ART. 29 bis	8
DELEGHE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	8
CAPO III°	9
ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI	9
ART. 30	9
ORDINE DELLE DISCUSSIONI	9
ART. 31	9
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	9
ART. 32	9
OGGETTI NON ISCRITTI ALL'O.d.G.	9
ART. 33	9
SOSPENSIONE	9
ART. 34	9
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	9
ART. 35	9
PREGIUDIZI, SOSPENSIVE ED EMENDAMENTI	9
ART. 36	10
VOTAZIONE	10
ART. 37	10
ORDINE DELLE VOTAZIONI	10
ART. 38	10
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE	10
ART. 39	10
GRUPPI CONSILIARI	10
CAPO IV°	11
PROCESSI VERBALI	11
ART. 40	11
COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI	11
ART. 41	11
DIRITTI DEI CONSIGLIERI	11
ART. 42	11
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE. DELEGA ALLA GIUNTA	11
ART. 43	11
PROPOSTA DI MODIFICHE	11
ART. 44	11